

U.S.A.: Quanto costa "la libertà dalla paura" dopo l'11 settembre 2001?

di Diletta Tega

(Dottoranda di ricerca, Diritto costituzionale, Università di Bologna, tega@giuri.unibo.it)

Il 26 ottobre 2001 il Presidente Bush ha firmato il c.d. Usa Patriot Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism), approvato dalla Camera dal Senato degli Stati Uniti a schiacciante maggioranza (357 a 66 e 98 a 1) - attraverso un inusuale abbreviamento del normale iter parlamentare - grazie ad una collaborazione bipartisan. Tale provvedimento sancisce un ampliamento dei poteri delle forze di polizia, dell'Fbi e dei servizi di intelligence, impegnati nella lotta al terrorismo, nel disporre intercettazioni telefoniche, monitorare le comunicazioni via internet, fermare gli stranieri sospetti, colpire i mezzi di finanziamento delle organizzazioni terroristiche.

Appena alcuni giorni dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 infatti l'amministrazione Bush aveva presentato al Congresso un pacchetto di provvedimenti per facilitare la lotta al terrorismo. L'Attorney general, Ashcroft, nel propugnare dinanzi alle Camere l'adozione di una più severa legislazione antiterroristica, aveva definito il terrorismo, utilizzando una significativa formula, a clear and present danger per tutti gli statunitensi. Il progetto presentato dalla Presidenza si proponeva: l'ammodernamento della legislazione che fissa le modalità tecniche della c.d. attività di intelligence; l'introduzione del reato di favoreggiamento del terrorismo ed un inasprimento delle pene; l'aumento dei casi in cui l'Ins (Immigration and Naturalization Service) può espellere gli stranieri sospettati di svolgere attività terroristiche; la possibilità di sequestrare i beni delle organizzazioni terroristiche. I mezzi suggeriti dall'Amministrazione Bush al fine di raggiungere tali obiettivi si concretizzavano essenzialmente in una serie di significative restrizioni delle libertà individuali, prima fra tutte della libertà personale, proponendo addirittura la possibilità di una sorta di fermo di polizia a tempo indeterminato per gli stranieri sospettati di essere terroristi.

Il nuovo testo legislativo, che in gran parte ricalca il disegno di legge approvato dal Senato - più vicino alle posizioni dell'Amministrazione Bush di quello in un primo momento votato alla Camera - riconosce ampi poteri in capo ai pubblici ministeri, alle forze di polizia, ai servizi di intelligence, ritenuti fino all'11 settembre 2001 eccessivamente lesivi delle libertà civili.

Si possono delineare, anche se la legge è appena entrata in vigore, almeno una serie di questioni legate alle garanzie costituzionali del principio di eguaglianza, della libertà personale e del due process of law, della privacy, della libertà di manifestazione del pensiero che non tarderanno a emergere non solo nel dibattito tra studiosi, ma soprattutto davanti alla Corte Suprema.

La legge prevede infatti il fermo fino a sette giorni (senza l'obbligo di formulare accuse né di ottenere la convalida del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria) di stranieri, sospettati di legami terroristici; in ogni caso l'Attorney general, o un ufficiale dell'Ins può autorizzare la detenzione, senza limiti di tempo, dello straniero, in attesa di espulsione, sospettato, sulla sola base di reasonable grounds to believe, di attività che attentino alla sicurezza nazionale. E' sufficiente essere accusati di aver violato la legge sull'immigrazione per essere passibile di tale tipo di detenzione; viene fornita una definizione talmente ampia di domestic terrorism da arrivare a comprendere attività pericolose per la vita umana, contrarie alle leggi degli Stati Uniti, rivolte ad intimidire o coartare la popolazione civile, ad influire, attraverso l'intimidazione o la coercizione, sulla politica del governo, ad esercitare pressioni sull'azione del governo attraverso distruzioni di massa, assassini o rapimenti; viene creata una nuova fattispecie di reato, il c.d. harbouring terrorism, nella quale può ricadere anche chi presti la propria abitazione ad un sospettato. Queste disposizioni risultano da un lato fortemente restrittive delle garanzie a tutela della libertà personale e del due process of law (in particolare la detenzione indeterminata nel tempo, in attesa di espulsione nel Paese di origine, dovuta per esempio alla violazione delle leggi sull'immigrazione, contrasta con una recente decisione della Corte Suprema, Zadvydas v. Davis, 2001), dall'altro idonee ad etichettare come terrorista anche il componente di associazioni che pongono in atto comportamenti che, seppur censurabili e perseguibili per legge, non integrano di norma tale fattispecie.

Anche il rispetto della privacy, inteso soprattutto quale libertà di comunicazioni telefoniche ed informatiche, risulta inciso dal Patriot Usa Act. Vengono di fatto ampliate le prerogative di ricerca e di accesso ai dati c.d. sensibili da parte dell'Fbi

che potrà condurre ricerche segrete, anche senza essere in possesso di fondate supposizioni sull'attività criminale del soggetto; si prevede un allentamento delle garanzie procedurali che di norma presiedono all'attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche del sospettato di attività criminali. Diviene inoltre possibile procurarsi informazioni sull'attività telematica condotta dal sospettato (indirizzi e-mail cui si è scritto, siti web visitati, ecc.). La nuova legislazione permette inoltre una significativa collaborazione, soprattutto nello scambio delle informazioni raccolte tra le agenzie deputate all'attività di intelligence e gli investigatori (es. Fbi, Cia, Nsa, Ins, ecc.). Una prima disamina di questi provvedimenti ha destato perplessità sia tra la ridotta minoranza parlamentare che si è opposta al provvedimento, sia negli ambienti dei movimenti in difesa delle libertà civili (per tutti l'ACLU, American Civil Liberties Union). La compressione del ruolo dell'autorità giudiziaria, la raccolta facilitata di informazioni sensibili che, soprattutto per quanto concerne le comunicazioni telematiche sono difficilmente scindibili dalla massa di informazioni riguardanti inconsapevoli utenti della rete, una rinvigorita fiducia nell'operato, nel passato anche esecrabile delle agenzie di intelligence e dell'Fbi, sono tutti elementi, nonostante molte disposizioni in merito prevedano una durata nel tempo limitata (sino al 31 dicembre 2005, section 224), in grado di sollevare la questione della probabile violazione del dettato del Quarto emendamento posto a tutela del rispetto della privacy della persona. Se da un lato resta da vedere come questa nuova legislazione verrà utilizzata, dall'altro non si può tacere che gli Stati Uniti hanno già attraversato periodi storici nei quali si è assistito ad una forte limitazione delle libertà civili e ad un interlocutorio ruolo della Corte Suprema.